Oscuramento disposto

Numero registro generale 15172/2022
Numero sezionale 3725/2025
Numero di raccolta generale 30042/2025
Data pubblicazione 13/11/2025

AULA 'B'

Oggetto

Indennità di accompagnamento e handicap grave

R.G.N. 15172/2022
Cron.
Rep.
Ud. 17/09/2025
CC

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -

Dott. FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere -

Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15172-2022 proposto da:

[redacted] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore [redacted] rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted];

- ricorrenti -

contro

2025
3725

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted];

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 731/2021 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 1718/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Numero registro generale 15172/2022
Numero sezionale 3725/2025
Numero di raccolta generale 30042/2025
Data pubblicazione 13/11/2025

RILEVATO CHE

1. Il Tribunale di Vibo Valentia - decidendo sull'opposizione proposta da [redacted] e [redacted] genitori del minore [redacted] - ha dichiarato improponibile il ricorso teso ad ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello stato di *handicap* grave sul rilievo che non era stata presentata la domanda amministrativa e che, comunque, era stata omessa nella certificazione medica allegata la dichiarazione che il ricorrente non era in grado di deambulare autonomamente e di attendere agli atti quotidiani della vita senza assistenza.

2. Per la Cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [redacted] e [redacted] nella loro qualità di genitori articolando quattro censure. L'Inps ha depositato procura senza poi svolgere alcuna difesa.

RITENUTO CHE

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell' art. 1 comma 1 del d.P.R. n. 698 del 1994, dell'art. 20 comma 3 del d.l. n. 78 del 2009 convertito con la legge n. 102 del 2009, dell'art. 111 Cost e degli artt. 443 e 445 bis c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

I ricorrenti deducono che la domanda amministrativa era stata regolarmente presentata e che non aveva rilievo il fatto che nel certificato medico allegato non era stata spuntata la voce legge n. 118 del 1970 posto che secondo una interpretazione anche in buona fede della domanda questa non poteva che essere rivolta al conseguimento dell'indennità

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

di accompagnamento per la quale si era poi agito posto che il minore già beneficiava dell'indennità di frequenza.

4. Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che anche recentemente (cfr. Cass. 21/07/2025 n. 20373) ha ribadito che "al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente (cfr. anche Cass. n. 24896 del 2019)." La domanda, ai fini dell'indennità di accompagnamento, che non è indicata nel relativo modello, deve ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile, presupposto per il riconoscimento della prestazione, unitamente agli altri presupposti di legge e il richiedente, in disparte l'attestazione del medico curante, sulla richiesta di indennità di accompagnamento, può proporre la domanda giudiziaria (v. anche Cass. 27/09/2023 n.27456, 01/03/2023 n. 6189).

5. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.

5.1. I ricorrenti, con il secondo motivo, denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 118 del 1971, dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c., degli artt. 113 e 445 bis c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 5 c.p.c. per non avere il Tribunale aderito alle conclusioni del consulente che aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione chiesta ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

5.2. Con il terzo motivo di ricorso invece è denunciata la violazione dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, dell'art. 149 disp. att. c.p.c., degli artt. 113 e 445 bis c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale trascurato di riconoscere l'esistenza delle condizioni di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992 accertate dal consulente nominato nel giudizio.

5.3. Nella sostanza, pertanto, si deduce fondatamente che il Tribunale si sia discostato dalla valutazione espressa dal consulente senza chiarire, come dovuto, le ragioni del dissenso.

6. L'esame del quarto motivo di ricorso (con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 66 del 2014 e della tabella allegata in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.) e dell'ultimo motivo (con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. con riguardo alle disposizioni adottate sulla c.t.u.) resta assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi in relazione ai quali la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in persona di un diverso giudice che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di [redacted] e [redacted]

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

Cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso giudice anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196 del 2003 e ss. mm. in caso di diffusione dispone che si omettano le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del minore.

Così deciso in Roma il 17 settembre 2025

La Presidente
Lucia Esposito

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa